Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 agosto 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1952, n. 1005.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e ampliamento del comprensorio di attività dell'Ente medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, è ratificato con le modificazioni disposte nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata.

Art. 3.

Per provvedere alle esigenze del territorio dei Comuni di cui al precedente articolo sarà costituita, in seno all'Ente, una speciale sezione per l'Irpinia.

Valgono, nei confronti degli Enti locali e degli Enti pubblici della provincia di Avellino, tutte le facoltà e le autorizzazioni concesse all'Ente per gli Enti locali e gli Enti pubblici della Puglia e della Lucania.

Art. 4.

Sarà versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perchè provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto graverà sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — ZOLI — VANONI — PELLA — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1006.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'art. 16 ».

Art. 16. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo

comma dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un miglior sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella — Aldisio — Fanfani — Malvestiti — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1007.

Modificazione dell'art. 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21 marzo 1949, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, Provincie, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario.

Per i progetti, il cui importo è compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, è sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più provincie, qualunque ne sia l'importo, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanità.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonchè quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente ».

Art. 2.

E' chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità l'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 3.

E' chiamato a far parte del Consiglio superiore di sanità il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Aldisio

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1008.

Norme a favore degli alto-atesini rioptanti per la cittadinanza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Negli articoli che seguono sono indicati con il termine di rioptanti coloro che essendo cittadini italiani optarono per la cittadinanza germanica in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti e che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art. 2.

I rioptanti, già dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che cessarono dal servizio a seguito della opzione, possono chiedere di essere riammessi presso l'Amministrazione a cui appartenevano.

La disposizione del precedente comma si applica anche a coloro che, al momento della cessazione dal servizio, appartenevano al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, a quello degli agenti di custodia degli stabilimenti di prevenzione e di pena o della disciolta milizia forestale.

La domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che hanno conservato la cittadinanza italiana o che alla data suddetta hanno già riacquistato la stessa, e per gli altri entro 180 giorni dalla data di riacquisto della cittadinanza.

La riammissione è subordinata al possesso dei requisiti fisici e morali necessari ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti per la permanenza in servizio.

Essa non può essere disposta per coloro che alla data della presentazione della domanda abbiano raggiunto il 65° anno di età ovvero i limiti di età tassativamente stabiliti dagli ordinamenti vigenti per il collocamento a riposo delle categorie di personale a cui appartenevano.

Art. 3.

Gli impiegati di ruolo riammessi nell'impiego sono iscritti nel grado cui appartenevano, con l'anzianità posseduta al momento della cessazione dal servizio.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 4.

Per i salariati di ruolo la riassunzione avviene con la qualifica rivestita e con la classe di paga spettante alla data della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

In mancanza di posti vacanti nel ruolo, la riammissione in servizio è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 5.

Per gli impiegati o salariati non di ruolo, il servizio prestato prima del licenziamento conseguente all'opzione si cumula, ad ogni effetto, con il servizio che sarà prestato dopo la riassunzione. Il servizio complessivo, così computato, è considerato come prestato senza soluzione di continuità.

L'indennità di licenziamento già corrisposta sarà detratta dall'importo del trattamento di licenziamento o di quiescenza, eventualmente spettante al termine del rapporto di impiego o di lavoro.

In mancanza di posti disponibili nei contingenti fissati per le singole Amministrazioni, la riassunzione è effettuata in eccedenza ai contingenti stessi, salvo riassorbimento con le prime vacanze.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese, in quanto applicabili, ai rioptanti già dipendenti da Enti parastatali che cesseranno dal servizio a seguito della opzione.

E' in facoltà degli Enti locali di estendere, mediante provvedimenti dei rispettivi organi competenti, le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili, ai rioptanti già da essi dipendenti.

Art. 7.

I rioptanti, già titolari al 31 dicembre 1939, di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, che non trasferirono la loro residenza all'estero, conservano il godimento del diritto a pensione senza interruzione dalla data anzidetta.

Art. 8.

I rioptanti, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni di cui al precedente articolo, che, prima dell'opzione o dopo, trasferirono la loro residenza all'estero, sono riammessi al godimento del diritto a pensione, con effetto dalla data del decreto Ministeriale di concessione del riacquisto della cittadinanza italiana.

Qualora tuttavia il trasferimento all'estero fosse avvenuto nelle condizioni e per le cause di cui al primo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, la riammissione al godimento del diritto a pensione ha luogo con decorrenza dal 1° gennaio 1940 ma con esclusione del periodo di permanenza all'estero anteriore alla data di riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 9.

I rioptanti già in servizio attivo al momento della opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non chiedano o non ottengano la riammissione in servizio ai sensi della presente legge, sono ammessi, su domanda, al godimento del trattamento di pensione spettante al momento della cessazione del servizio.

La pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma decorre per i rioptanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca dell'opzione per la cittadinanza germanica, e per i rioptanti di cui all'art. 11 del citato decreto n. 23, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 10.

Ai congiunti di coloro che, già titolari al 31 dicembre 1939 di pensioni ordinarie civili o militari a carico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, avevano optato per la cittadinanza germanica e successivamente sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo procedimento sia stato definito, la riversibilità della pensione, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni, compete:

per gli aventi diritto che non optarono per la cittadinanza germanica, dal giorno successivo alla morte del dante causa;

per gli aventi diritto rioptanti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, dalla data della dichiarazione di revoca della opzione per la cittadinanza germanica;

per gli aventi diritto che hanno riacquistato la cittadinanza italiana, dalla data del decreto del Ministro per l'interno che concede il riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 11.

Ai congiunti di coloro che erano in servizio attivo al momento dell'opzione presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e che, dopo aver optato per la cittadinanza germanica, sono deceduti senza aver revocato l'opzione, prima della scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, oppure, dopo aver revocato l'opzione, prima che il relativo provvedimento sia stato definito, compete la riversibilità della pensione diretta spettante al dante causa al momento della cessazione dal servizio, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

La decorrenza della pensione da corrispondersi ai sensi del precedente comma viene determinata in conformità di quanto stabilito nell'art. 10 per le diverse categorie in esso considerate.

Art. 12.

Le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 10 sono applicabili anche alle pensioni e assegni di guerra per eventi verificatisi nella prima guerra mondiale e nelle guerre successive combattute dall'Italia fino al 31 dicembre 1939.

Le disposizioni stesse e quelle degli articoli 9 e 11 sono altresì applicabili alle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

Esse sono estese, in quanto applicabili, alle pensioni a carico degli enti pubblici o di altri enti o istituti diversi da quelli indicati nel comma precedente, sempre che l'ente o l'istituto cui la pensione faceva carico non sia stato liberato da ogni obbligo mediante il trasferimento del valore capitale della pensione, operato in base agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi.

Art. 13.

Le pensioni che vengono riconosciute ai sensi della presente legge sono aggiornate secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Restano valide le dichiarazioni rilasciate dai pensionati già appartenenti alle ferrovie ex Sudbahn a norma dell'Accordo di Roma italo-germanico del 3 aprile 1941 relativo al pagamento delle pensioni provenienti dalle ex Sudbahn a favore dei beneficiari allogeni optanti per la cittadinanza germanica.

Nei casi in cui non si renda possibile l'immediata regolazione delle partite di pensione, è consentita l'apertura di partite provvisorie, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769.

Art. 14.

Ai rioptanti che rientrano nella categoria dei sinistrati di guerra, dei civili minorati di guerra e dei congiunti di civili caduti o dispersi in dipendenza di eventi bellici e che versino in stato di bisogno, sono applicabili le disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, nonchè le successive disposizioni riguardanti la assistenza post-bellica. I rioptanti dovranno dimostrare l'appartenenza alle suddette categorie, mediante documento rilasciato dalla competente autorità del luogo nel quale si è verificato l'evento bellico causa del sinistro.

In caso di impossibilità di produrre tale documento, è ammessa la presentazione di altra documentazione che venga riconosciuta idonea dalla competente Amministrazione.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1950-51.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Spataro — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 25 luglio 1952, n. 1009.
Norme per la fecondazione artificiale degli animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari.

La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.

Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. E', pero, vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano alla fecondazione artificiale eseguita dagli Istituti sperimentali esclusivamente a scopo scientifico o didattico.

Art. 3.

I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, non possono essere impiegati per la fecondazione artificiale, senza aver riportata annualmente apposita approvazione, che viene rilasciata, per i tori, dalle stesse Commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, e per i cavalli e gli asini stalloni, dalle Commissioni circoscrizionali, di cui all'art. 15 della medesima legge e successive modificazioni.

I verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, debbono ugualmente aver riportata apposita approvazione annuale, che viene rilasciata dalle stesse commissioni previste per l'approvazione dei tori dal comma precedente.

Art. 4.

Il corrispettivo dovuto per l'applicazione della fecondazione artificiale è fissato dalle commissioni di cui al precedente art. 3, sulla base delle tariffe minime annualmente stabilite per le stazioni di monta, tenuto conto delle spese di gestione degli impianti suddetti e sentite le organizzazioni interessate.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 100.000.

Per le violazioni delle norme regolamentari di esecuzione della presente legge, le quali saranno determinate nello stesso regolamento, si applica la pena dell'ammenda fino a lire 50.000.

Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, può disporre, a carico dei trasgressori, la sospensione fino a tre mesi, e, nei casi più gravi, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 1.

Nel caso di condanna, in seguito ad uso per la fecondazione artificiale di riproduttori maschi non approvati ai sensi del precedente art. 3, i riproduttori stessi devono, a cura dei proprietari, essere castrati entro 15 giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo che il riproduttore sia stato dichiarato idoneo alla monta naturale. Qualora la castrazione non sia eseguita nel termine stabilito, vi provvedono d'ufficio ed a spese del proprietario, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, se si tratta di tori, di verri e di arieti, e il deposito cavalli stalloni, se si tratta di cavalli e di asini stalloni.

Indipendentemente dal procedimento penale, qualora il trasgressore sia autorizzato all'esercizio di una stazione di monta pubblica, è disposta la sospensione fino ad un anno e, nei casi di recidiva, la revoca della autorizzazione.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme di polizia veterinaria e quelle per la disciplina della monta.

Art. 7.

Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 8, una Commissione, nominata dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, dispone la chiusura degli impianti che risultino non rispondenti alle condizioni.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà emanato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli
Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 25 luglio 1952, n. **1010**.

Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, i quali siano stati incaricati della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Art. 2.

I profughi della Venezia Giulia, che alla data del 1° maggio 1945 erano titolari o gerenti provvisori con titolo al conferimento diretto, di rivendite di generi di monopolio ubicate nel territorio non più soggetto alla sovranità nazionale, e che propongano l'istituzione di rivendite ordinarie nel territorio nazionale, possono ottenerne la reggenza provvisoria a titolo di esperimento, prescindendo dal concorso previsto dal secondo comma dell'art. 83 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577,

sempre quando si verifichino le condizioni per l'istituzione di cui all'art. 81 del citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.

Tale disposizione avrà efficacia fino a due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dela Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1952.

Declassificazione in comunale di un tratto della strada provinciale « di Persico » del comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 20 ottobre 1949, n. 9441, con la quale la Deputazione provinciale di Cremona ha chiesto la declassificazione della strada provinciale « di Persico » in comune di Cremona per il tratto compreso tra il chilometro 0,000 ed il chilometro 0,690, in quanto tale tratto stradale fa parte, ormai, dell'abitato del comune di Cremona;

Ritenuto che contro la delibera suddetta, regolarmente pubblicata a termini della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 7 novembre 1950;

Considerato che la predetta strada ha, in effetti, i requisiti di strada comunale, in quanto scorre all'interno dell'abitato del comune di Cremona;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada provinciale « di Persico », in comune di Cremona, per il tratto compreso tra il chilometro 0,000 ed il chilometro 0,690 è declassificata a comunale.

Il citato comune di Cremona ne assumerà la manutenzione entro il 1° gennaio 1953, a termini della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1952.

EINAUDI

Aldisio

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1952
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 151

(3511)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1952.

Composizione del Collegio sindacale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per il triennio 1952-54.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, col quale si istituisce la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 22 settembre 1948, col quale sono state approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1948, col quale sono stati nominati i componenti del Collegio sindacale della « Cassa »;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione, per scaduto triennio, del predetto Collegio sindacale;

Viste le conferme e le designazioni effettuate in relazione al disposto dell'art. 7 anzidetto;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è composto come segue, per il triennio 1952-54 ed i suoi membri rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio 1954:

Pani dott. Francesco, sindaco effettivo designato dalla Corte dei conti;

Attanasio-Cinque rag. Otto, sindaco effettivo designato dal Ministero del tesoro;

Del Buono dott. Giuseppe, sindaco effettivo designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

De Santis dott. Raffaele, sindaco supplente designato dal Ministero del tesoro;

D'Adamo dott. Fulvio, sindaco supplente designato dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1952

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
Fanfani

Il Ministro per il tesoro
Pella

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Registro n. 12, foglio n. 26. — Beritelli

(3533)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1952.

Composizione del Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, per il triennio 1952-54.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, col quale si istituisce la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina;

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale 22 settembre 1948, col quale sono state approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa suddetta;

Visti i decreti Ministeriali 2 dicembre 1948 e 15 luglio 1950, coi quali sono stati nominati i componenti del Comitato amministrativo della Cassa;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione del predetto Comitato, per scaduto triennio dei membri non di diritto;

Viste le conferme effettuate in relazione al disposto dall'art. 2 anzidetto;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è composto come segue per il triennio 1952-54 ed i membri non di diritto rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio 1954:

On. Fanfani prof. Amintore, Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente;

Cobianchi dott. Edmondo, direttore generale dei Miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

Mariani prof. Mario, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

De Ambrogio dott. Felice, rappresentante del Ministero del tesoro;

Marino dott. Alberto, rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Registro n. 12, foglio n. 27. — BERITELLI

(3534)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1952.

Immatricolazione di alcune categorie del personale marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 119 e 320 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto Codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1950, col quale sono state sospese le inscrizioni nelle matricole della gente di mare di prima categoria;

Ritenuta la necessità di adeguare il personale marittimo alle esigenze della navigazione;

Decreta:

E' consentita la inscrizione nelle matricole della gente di mare, nei limiti previsti dagli articoli 119 e 320 del Codice della navigazione, per la qualifica di carpentiere, e per le seguenti qualifiche del personale di macchina:

ottonaio, operaio calderinaio, operaio tornitore, operaio frigoriferista, operaio meccanico, elettricista.

Roma, addì 2 luglio 1952

Il Ministro: CAPPA

(3614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 332 del 1° agosto 1952, prezzo dei concimi chimici: perfosfato minerale, scorie Thomas, azotati, nitrato di soda cileno.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 332 del 1° agosto 1952 con decorrenza immediata ha deciso quanto appresso:

PERFOSFATO MINERALE

1. — A parziale modifica della precedente circolare n. 294 del 15 settembre 1951, il prezzo massimo del perfosfato minerale viene stabilito in L. 86,50 per unità di anidride fosforica in esso contenuta, per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa il prezzo è riferito al peso netto.

2. — Resta invariato quanto in precedenza stabilito per le consegne dirette al consumatore, e per la determinazione dei prezzi locali, cui provvederanno i Comitati provinciali dei prezzi con l'urgenza del caso.

3. — Fermo restando quanto in precedenza stabilito per i compensi di distribuzione, si precisa che il compenso di L. 25 al q.le previsto per il grossista potrà essere aggiunto in fattura dal produttore nelle vendite ai commercianti, che, per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno), non ritirino complessivamente dallo stesso fornitore un quantitativo di almeno 5000 quintali di perfosfato minerale.

SCORIE THOMAS

I prezzi massimi delle scorie Thomas, contenenti 18/20 % di anidride fosforica (P_2O_5) di cui solubile non meno del 75 %, con finezza di macinazione superiore al 75 % al setaccio Kwhl N. 100, sono stabiliti come appresso, compreso imballaggio in sacchi carta, peso lordo per netto, resa franco vagone di almeno 15 tonn. alla stazione destino FF. SS. o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Nei sottoindicati prezzi — da valere anche per il prodotto importato — è compresa, altresì, l'imposta generale entrata sia per la merce che per l'imballaggio, come pure è compreso il compenso al grossista.

	Prezzo al q.le — Lire
Piemonte:	
Aosta	2.100
Torino	2.100
Cuneo	2.100
Vercelli	2.100
Asti	2.100
Novara	2.100
Alessandria	2.100
Liguria:	
Imperia	2.150
La Spezia	2.150
Genova	2.150
Savona	2.150
Lombardia:	
Bergamo	2.150
Brescia	2.150
Como	2.125
Cremona	2.125
Mantova	2.175
Milano	2.125
Pavia	2.125
Sondrio	2.200
Varese	2.125
Veneto:	
Bolzano	2.250
Trento	2.200
Belluno	2.250

	Prezzo al q.le — Lire
Padova	2.225
Rovigo	2.200
Treviso	2,250
Udine	2.250
Venezia	2,250
Verona	2.200
Vicenza	2.225
Gorizia	2.250
Emilia	
Bologna	2.200
Ferrara	2.200
Forlì	2.200
Modena	2.175
Parma	2.150
Piacenza	2.125
Ravenna	2.200
Reggio Emilia	2.175
Toscana	
Arezzo	2.100
Firenze	2.150
Grosseto	2.000
Livorno	2.050
Lucca	2.150
Massa Carrara	2.150
Pisa	2.100
Pistoia	2.150
Siena	2.050
Marche:	
Ancona	2.100
Ascoli Piceno	2.050
Macerata	2.100
Pesaro	2.150
Umbria:	
Terni	2.000
Perugia	2.050
Lazio	
Frosinone	1.985
Latina	1.975
Rieti	2.000
Roma	2.000
Viterbo	2.000
Abruzzi e Molise:	
Aquila	2.000
Campobasso	1.995
Chieti	2.000
Pescara	2.000
Teramo	2.050
Campania:	
Avellino	1.945
Benevento	1.955
Napoli	1.900
Salerno	1.930
Caserta	1.920
Puglie:	
Bari	1.975
Brindisi	1.975
Foggia	1.975
Lecce	1.975
Taranto	1.975
Lucania	
Matera	2.020
Potenza	1.985
Calabria:	
Catanzaro	2.000
Cosenza	2.000
Reggio Calabria	2.000
Sicilia:	
Agrigento	2.000
Caltanisetta	2.000
Catania	2.000
Enna	2.000
Messina	2.000
Palermo	2.000
Ragusa	2.000
Siracusa	2.000
Trapani	2.000
Sardegna:	
Cagliari	2.060
Nuoro	2.100
Sassari	2.060

I Comitati provinciali dei prezzi determineranno i prezzi di vendita al consumo, aggiungendo ai prezzi come sopra determinati soltanto le seguenti voci:

a) spesa effettiva di trasporto dalla stazione ferroviaria al magazzino di vendita, con l'aggiunta di una quota per calo e sfrido non superiore al 2 % del prezzo franco destino;

b) compenso al dettagliante in ragione di L. 40 per q.le;

c) l'I.G.E. dell'imballo per i successivi passaggi.

I predetti Comitati provinciali specificheranno che i prezzi così determinati valgono anche per il prodotto importato.

CONCIMI AZOTATI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 237 del 4 agosto 1950, si stabiliscono come appresso prezzi massimi dei fertilizzanti azotati (in lire al q.le).

MESE DI ACQUISTO	Solfato ammonico 20/21	Nitrato ammonico 20/21	Nitrato di calcio 13/14	Nitrato di calcio 15/16	Calciocianamide 15/16
Luglio	3.180	3.100	2.685	3.085	2.900
Agosto	3.180	3.150	2.685	3.085	2.900
Settembre	3.240	3.200	2.725	3.130	2.940
Ottobre	3.280	3.250	2.765	3.175	3.000
Novembre	3.320	3.300	2.805	3.220	3.040
Dicembre	3.360	3.350	2.845	3.265	3.080
Gennaio	3.420	3.400	2.885	3.310	3.140
Febbraio	3.460	3.450	2.925	3.355	3.180
Da marzo a giugno	3.500	3.500	2.965	3.400	3.220

I prezzi sopraindicati al q.le per la calciocianamide al titolo 15/16 valgono anche per la calciocianamide al titolo 20/21 riferiti però a 75 kg. di prodotto.

I prezzi stabiliti per i fertilizzanti azotati, si intendono per merce insaccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio da fatturare a parte. Per le consegne alla rinfusa i prezzi sono riferiti al peso netto.

Per i ritiri diretti in fabbrica dei fertilizzanti azotati, con mezzi dell'acquirente, per quantitativi inferiori a 20 quintali, è consentita una maggiorazione di prezzo dell'1 %.

I compensi di distribuzione dei fertilizzanti azotati sono confermati nella misura stabilita dalla circolare n. 189 dell'8 settembre 1949 e cioè:

per i grossisti, L. 60 al q.le con l'avvertenza che tale compenso potrà essere aggiunto in fattura dai produttori nelle vendite ai commercianti che per l'intera campagna (1° luglio-30 giugno) non ritirino complessivamente un quantitativo di almeno 2500 q.li di fertilizzanti azotati (bianchi e neri) per ritiri cumulabili da qualsiasi produttore;

per i rivenditori, L. 120 al q.le;

per la calciocianamide 20/21, i compensi suddetti si applicano anche al sacco di 75 chili.

Restano immutate le disposizioni riguardanti le vendite dirette da produttore ad agricoltore e quelle relative alla determinazione dei prezzi al consumo.

CONCIMI COMPOSTI

Il prezzo massimo di vendita dei fertilizzanti composti, contenente anidride fosforica ed azoto, sarà calcolato tenendo conto del numero medio delle unità garantite valutate al prezzo di:

L. 86,50 per unità di anidride fosforica;
L. 163,90 per unità di azoto ammoniacale;
L. 210,70 per unità di azoto nitrico;
L. 198,70 per unità di azoto cianamidico.

L'ammontare come sopra risultante potrà essere aumentato di non più del 10 % per la speciale lavorazione e il totale rappresenta il prezzo massimo di vendita del fertiliz-

zante composto, franco stabilimento produttore, merce nuda, spese di insaccatura a carico del fabbricante, imballaggio da conteggiare a parte.

La determinazione dei prezzi al consumo dei concimi composti sarà localmente fatta dai Comitati provinciali, secondo le norme stabilite nella circolare n. 237 del 4 agosto 1950 per la vendita dei concimi azotati.

NITRATO DI SODA DEL CILE

A parziale modifica della circolare n. 305 del 15 dicembre 1951, il prezzo massimo del nitrato di soda del Cile, per le vendite al consumatore franco magazzino dettagliante, è fissato in L. 5500 al q.le.

(3803)

Provvedimento n. 333 del 1° agosto 1952
Prezzo dei prodotti petroliferi

A parziale modifica della circolare n. 266 del 28 febbraio 1951 e a modifica della circolare n. 302 del 15 novembre 1951, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 333 del 1° agosto 1952 ha fissato come appresso i prezzi massimi dei prodotti sotto indicati:

I — MERCE DAZIATA E SCHIAVA

Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

Denso per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 16.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 14.740.

Fluido (con distillato non superiore al 20% a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C. scorrevole a + 5° C) merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 17.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 15.700.

Fluido per motori merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 49.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 15.700.

Diesel extra (40% di gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) la tonnellata L. 59.770; merce schiava (I.G.E. esclusa) la tonnellata L. 25.168.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito lo aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

II — MERCE AGEVOLATA

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L. a q.le
Petrolio:	—
per uso agricolo a 32 N.O.	3.700
per uso agricolo con numero di ottano inferiore a quello prescritto	3.000
a 32 N.O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.710
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	3.600
	(pari a L. 29,20 al litro)
Gasolio:	
per uso agricolo	3.300
per piccola marina (merce considerata estera)	2.600
	(pari a L. 21,85 al litro)
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica	3.966
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF. SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di anti-parassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	3.847

Le caratteristiche del petrolio a 32 N.O. (motor method) per trattrici agricole devono corrispondere a quelle contenute nella tabella allegata alla circolare n. 217 del 10 marzo 1950. Il numero di ottano indicato in tabella rispecchia la classificazione commerciale e deve essere misurato con il metodo ASTM/D.357.49; il valore di tabella essendo suscettibile di una tolleranza di misura di due numeri di ottano.

E' obbligatoria la indicazione del numero di ottano nelle fatture ed in qualsiasi altro sistema di vendita. Nel caso di omissione di tale indicazione il prezzo di vendita non potrà superare quello fissato per il petrolio per uso agricolo con numero di ottano inferiore a quello prescritto.

I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa L. a T/m
	—
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20% a 300° C):	
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	16.500
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	17.500
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	15.970
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	17.055
Olio combustibile per motori:	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF SS.:	
fluido	17.055
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	27.270
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	18.245
Diesel extra (40% gasolio e 60% olio combustibile fluido per motori)	28.460
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
Diesel extra (40% gasolio e 60% di olio combustibile fluido per motori)	27.270

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

III — DISPOSIZIONI GENERALI

A decorrere dal 10 novembre 1952 la benzina supercarburante 79 N.O., la benzina normale 70/72 N.O., il petrolio agricolo 32 N.O. ed il gasolio agricolo dovranno essere colorati come segue:

Benzina supercarburante 79 *N.O.*, colore azzurro-verdastro, mediante colorazione con gr. 0,5 di « base di verde alizarina G », oppure con gr. 0,5 di « bleu per oli minerali M » per

quintale (l'obbligo della colorazione non riguarda gli eventuali supercarburanti prodotti senza l'impiego di piombo tetraetile);

Benzina normale 70/72 *N.O.*, colore giallo, mediante colorazione con gr. 2 di «giallo Somalia A» oppure con gr. 2 di «giallo per oli minerali M» per quintale;

Petrolio agricolo 32 *N.O.*, colore rosso, mediante colorazione con gr. 2 di «rosso Somalia IV» oppure con gr. 2 di «rosso per oli minerali M» per quintale;

Gasolio agricolo, colore bleu, mediante colorazione con gr. 5 di «bleu Somalia G» oppure con gr. 5 di «bleu puro per oli minerali MB» per quintale.

A modifica di quanto previsto nella tabella delle caratteristiche della benzina di autotrazione 70/72 N.O. allegata alla circolare n. 246 del 24 ottobre 1950, si stabilisce che il limite inferiore è suscettibile di una tolleranza di misura di un solo numero di ottano.

(3804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Riolo Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Riolo Bagni (Ravenna) di un mutuo di L. 4.560.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3663)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 3 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 353, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bonea (Benevento) di un mutuo di L. 298.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3654)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 206, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casaleone (Verona) di un mutuo di L. 697.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3651)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dolo (Venezia) di un mutuo di L. 5.847.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3650)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 219, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) di un mutuo di L. 8.933.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3647)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Tronzano Vercellese (Vercelli), della estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

La zona di ripopolamento e cattura di Grazzano e Moncalvo (Asti), della estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, viene rinnovata fino al 30 giugno 1955.

(3618)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 agosto 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	646,75
» Firenze	624,90	645,25
» Genova	624,92	646 —
» Milano	624,91	646,50
» Napoli	624,90	643 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	646,75
» Torino	624,93	645 —
» Trieste	—	—
» Venezia	624,91	646,50

Media dei titoli del 4 agosto 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,60
Id. 3,50 % 1902	63,40
Id. 3 % lordo	66,25
Id. 5 % 1935	95,775
Redimibile 3,50 % 1934	73,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,75
Id. 5 % 1936	92,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,80

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 agosto 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	646,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 18

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 % (1935)	140141	1.070 —	*Mulieri* Gino di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pescara	*Mugliero* Gino di Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	129637	760 —	Moro Gianfelice di Giuseppe, dom. in Legnano (Milano).	Moro Gianfelice di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Legnano (Milano).
Id.	129638	885 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129639	880 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	129640	1.540 —	Come sopra.	Come sopra.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1949) Serie *D*	466	7.000 —	Mortola Ortensia fu *Rosolino*, minore sotto la patria potestà della madre Bardezzone Luigia fu Giuseppe vedova Mortola, dom. in Genova	Mortola Ortensia fu *Prospero*, ecc. come contro.
Id. Serie *F*	237	4.500 —	Frigerio Stefanina e *Angelina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Galbiati Teresa di Vittorio vedova Frigerio Luigi, dom. in Treviglio (Bergamo).	Frigerio Stefanina e *Luigia* fu Luigi, minori, ecc. come contro.
Id. Serie *P*	94	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 58ª	540	500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	10122	2.900.000	Caltagirone Francesco-Gaetano, Edoardo e Leonardo fu *Michele*, minori sotto la patria potestà della madre Cacciatore Giuseppina di Gaetano vedova Caltagirone dom. a Roma	Caltagirone Francesco-Gaetano, Edoardo e Leonardo fu *Francesco*, ecc. come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31	222	5.000 —	Seghetti *Egisto Lepanto* fu Erminio, minore sotto la tutela di Pellicci Silvia fu Raffaello vedova Giusti.	Seghetti *Lepanto* fu Erminio, ecc. come contro.
Id. Serie 33	295	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
		Rend. ann.		
Cons. 3,50 % (1906)	527904	70 —	*Padoa Emilio* fu Leone, dom. in Modena.	*Padova Meier Bondi Emidio* fu Leone, domiciliato in Modena.
Id.	534827	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	818706	3.430 —	Come sopra.	Come sopra.
Red.le 3,50 % (1934)	384065	1.379 —	Miglioli Alessandrina, Angelina detta Pierina e Selene di Aurelio-Pietro, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri di esso Miglioli Aurelio-Pietro fu Omobono-Angelo, dom. in Cremona, con usufrutto a *Ghizzoni Giuseppina* fu *Giovanni*, dom. in Cremona.	Come contro, con usufrutto a *Ghisoni Giuseppa* fu *Onorato*, dom. in Cremona.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1950) Serie X	220	20.000 —	Albarello *Francesco* di Virginio, dom. in Milano, con usufrutto a Tomasina Giulietta fu Ferdinando ved. di Albarello Guido Amos, dom. in Milano.	Albarello *Franco* di Virginio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Milano, con usufrutto a Tomasina Giulietta, ecc. come contro.
Id. Serie XVII	199	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3102)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Graduatoria del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A) del Commissariato per il turismo.

Graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A) del Commissariato per il turismo, bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 227 del 3 ottobre 1951

1. Moccia dott. Rocco punti 15,25
2. Telmon dott. Giorgio (figlio d'invalido di guerra) » 15 —
3. de Cesare dott. Aldo » 15 —
4. Salvadori dott. Lucetta » 14 —
5. Anziano dott Antonio (ex combattente) » 13,25

A termini delle vigenti disposizioni di legge, risultano vincitori del concorso:

1. Moccia dott. Rocco;
2. Telmon dott. Giorgio (figlio d'invalido di guerra);
3. Anziano dott. Antonio (ex combattente).

Il decreto Presidenziale di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

(3581)

Graduatoria del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C) del Commissariato per il turismo.

Graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d ordine (gruppo *C*) del Commissariato per il turismo, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 1951:

1. D'Alessandro Marcella, nata Liguori punti 17,85
2. Santi Maria Lavinia » 17,80
3. Miglionico Angela (figlia d'invalido di guerra) » 17,71
4. Napoli Lidia » 15,93
5. Pitruzzella Marisa » 15,83
5. Paoletti Maria (profuga dell'Africa italiana) » 15,11
7. Simoni Rina » 15,05
8. Del Vecchio Bruno » 14,55

A termini delle vigenti disposizioni di legge, risultano vincitori del concorso:

1. D'Alessandro Marcella, nata Liguori;
2. Santi Maria Lavinia.
3. Paoletti Maria (profuga dall'Africa italiana).

Il decreto Presidenziale di approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Commissariato per il turismo.

(3582)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentotto posti di ispettore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 12 novembre 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 38 posti di ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui trentaquattro conferibili a laureati in ingegneria e quattro a laureati in chimica industriale;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Micheletti dott. Alberto, direttore generale del personale e degli affari generali del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Membri:

Mascardi ing. Giacomo, ispettore generale regionale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Longobardi dott. Gabriele, ispettore generale del ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Valentini dott. Marcello, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Viti prof Mario, libero docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

Liberti prof. Arnaldo, libero docente ed incaricato di chimica industriale nell'Università di Roma;

Bisi prof. Alceste, insegnante di lingua francese nell'Università di Roma;

Gallo prof. Pietro, insegnante la lingua inglese nell'Università di Roma;

Ripari prof. Roberto, insegnante la lingua tedesca nell'Università di Roma.

Segretario:

Cingolani dott. Carlo, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1952

Il Ministro RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1952
Registro n. 8, *foglio n.* 35

(3628)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del decreto Ministeriale 20 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore aggiunto di 4ª classe (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro, di cui due conferibili a periti tecnici industriali e due a ragionieri e periti commerciali, da assegnarsi a prestare servizio in prima destinazione all'Ispettorato del lavoro di Bolzano;

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di tale concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse indicato è composta come segue:

Presidente:

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Gentile dott. Antonio, ispettore generale regionale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Altarelli dott. Angelo, ispettore generale del ruolo centrale del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Meucci avv. Ferdinando, referendario della Corte dei conti ;

Rizzardini prof. Vittorio, titolare di tecnologia industriale presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Breccia Fratadocchi prof. Pier Maria, titolare di ragioneria presso l'Istituto tecnico commerciale di Civitavecchia provvisoriamente assegnato all'Istituto tecnico commerciale « Da Vinci » di Roma;

Spaziani prof. Guglielmo, insegnante la lingua tedesca nell'Università di Roma.

Segretario:

Orga dott. Luigi, primo segretario del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1952
Registro n. 8, *foglio n.* 36. — MICELA

(3629)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice, del Compartimento di Milano, per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di manovale in prova, bandito con decreto Ministeriale 18 luglio 1951, n. 418.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1951, n. 418, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1951 al registro n. 25, foglio n. 144 col quale è stato indetto un pubblico concorso a quattrocento posti di manovale in prova con assegnazione ai Compartimenti di Genova, Milano e Torino;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 4894, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1952 al registro n. 31, foglio n. 85, con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso di cui sopra;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. P.A.G.41.24. 202.130986 in data 19 giugno 1952;

Decreta:

Per l'espletamento del concorso a quattrocento posti di manovale citato nelle premesse, l'ispettore principale Varisco Giovanni è nominato presidente della Commissione esaminatrice del Compartimento di Milano in sostituzione dell'ispettore capo Valgoi dott. Leone.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 giugno 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1952
Registro bilancio Trasporti n. 32, *foglio n.* 59. — CASABURI

(3631)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Nicandro Garganico (Foggia).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 29 ottobre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di San Nicandro Garganico (Foggia);

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di San Nicandro Garganico (Foggia), nell'ordine appresso indicato:

1. Giaquinto Annibale . . . punti 83,18 su 132
2. Augeri dott. Giuseppe . . . » 80,37 »
3. Cavallina Egisto . . . » 78,18 »
4. Grossi dott. Artemio . . . » 77,95 »
5. Porretti Antonio . . . » 77,02 »
6. Importuno Luigi . . . » 77 — »
7. Calvi Alessandro . . . » 76,37 »
8. Russo Luigi . . . » 74,33 »
9. Galli dott. Pietro . . . » 74,04 »
10. Tovagliari dott. Celso . . . » 74 — »
11. Procaccini Pietro . . . » 72,47 »
12. Bulla Guglielmo . . . » 68,31 »
13. Romano dott. Antonio . . . » 67,86 »
14. Mastrangelo Domenico . . . » 66,80 »
15. Mazzitelli dott. Salvatore . . . » 65,56 »
16. Greco Antonio . . . » 65,50 »
17. Caimmi dott. Luigi . . . » 64,60 »
18. Sanzani Alpinolo . . . » 64 — »
19. Fornaciari dott. Raoul . . . » 62,98 »
20. Schiavina dott. Renato . . . » 62,73 »
21. Graziani dott. Marcello . . . » 61,02 »
22. Ferrero dott. Elvio . . . » 59,59 »
23. Chiaramondia dott. Francesco . . . » 57,35 »
24. Carassale dott. Adolfo . . . » 53,68 »
25. Federe dott. Antonino . . . » 52,50 »
26. Bartolomei Adelmo . . . » 51,87 »
27. Sarno Luigi . . . » 51,52 »
28. Grignani Giuseppe . . . » 51 — »
29. Di Gregorio Giustino . . . » 48 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3483)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria generale del concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 876, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti addì 23 febbraio 1951, registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1951, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1951, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1951, registro n. 16 Aeronautica, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 5 luglio 1951, con il quale il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 16 agosto 1951;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1952, registro n. 9 Esercito, foglio n. 83, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1952, registro n. 15 Esercito, foglio n. 391, con il quale è stato sostituito uno dei membri della predetta Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la *regolarità del procedimento degli esami;*
Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 15 febbraio 1951:

1. Rosetti Secondo	punti	15,94
2. De Bernardis Ernesto	»	15,58
3. Bonvicini Giacomo	»	15,52
4. Sani Marcello	»	15,36
5. Gradozzi Luciano	»	15,33
6. Romano Donatello	»	14,25
7. Arletti Enzo	»	13,83
8. Xiumè Giorgio	»	13,58
9. Picciotti Mario, combattente	»	13,19
10. Sabbatini Angelo	»	13,16
11. Toscano Sabato	»	13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Rosetti Secondo	punti	15,94
2. De Bernardis Ernesto	»	15,58
3. Bonvicini Giacomo	»	15,52
4. Sani Marcello	»	15,36
5. Gradozzi Luciano	»	15,33
6. Picciotti Mario, combattente	»	13,19

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. Romano Donatello	punti	14,25
2. Arletti Enzo	»	13,83
3. Xiumè Giorgio	»	13,58
4. Sabbatini Angelo	»	13,16
5. Toscano Sabato	»	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1952
Registro n. 1, *foglio n.* 118

(3527)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nei concorsi a quarantasette posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) e a venticinque posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo dei Monopoli di Stato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 *luglio* 1952, *n.* 153, si è incorso in alcune inesattezze che vengono rettificate come segue:

pag. 2426, colonna 1ª, capov. 18°, riga 3ª, in luogo di « combattenti o per i reduci » leggasi « combattenti e per i reduci »;

pag. 2431, art. 4, capov. 24°, riga 1ª, in luogo di « limite massimo di età è richiesta » leggasi « limite massimo di età non è richiesta »;

pag. 2432, art. 5, capov. 13°, riga 2ª, in luogo di « i feriti di guerra od i promossi » leggasi « i feriti di guerra ed i promossi »;

pag. 2432, art. 5, capov. 13°, riga 3ª, in luogo di « insigniti di ogni alta attestazione » leggasi « insigniti di ogni altra attestazione ».

(3738)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto di Pozzolo Formigaro, vacante nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 23377/Div. 3/san. in data 21 giugno 1951, col quale venne bandito il concorso per la condotta veterinaria di Pozzolo Formigaro, vacante al 30 novembre 1950;
Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20402.2/12319 del 19 dicembre 1951;
Riconosciuta la regolarità dello svolgimento del concorso stesso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso citato in narrativa, per la condotta veterinaria di Pozzolo Formigaro:

1. Dettoni Luigi	punti	57,706	su 100
2. Bassi Alessio	»	55,862	»
3. Basaluzzo Giuseppe	»	53,481	»
4. Cavalli Giovanni	»	52,437	»
5. Todisco Elio	»	52,137	»
6. Carrea Mattia	»	51,606	»
7. Ragni Guglielmo	»	50,800	»
8. Corazza Lino	»	49,850	»
9. Berta Giovanni	»	49,637	»
10. Morganti Giovanni	»	49,287	»
11. Perrone Alfredo	»	49,212	»
12. Cametti Adolfo	»	49,087	»
13. Morelli Pierangelo	»	48,281	»
14. Sereno Regis Attilio	»	48,062	»
15. Polenghi Demetrio	»	47,987	»
16. Bagnasco Cesare	»	47,775	»
17. Bocchiotti Evasio	»	47,575	»
18 Deregibus Alessandro	»	47,112	»
19. Fasciolo Franco	»	47,000	»
20. Corradini Carlo	»	46,206	»
21. Negri Silvio	»	45,187	»
22. Carrara Giacomo	»	43,700	»
23. Bianco Mauro	»	43,537	»
24. Marello Secondo	»	40,700	»
25. Gavotti Emilio	»	37,225	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria e del Comune interessato.

Alessandria, addì 28 giugno 1952.

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto n. 23377/III/San. in data 21 giugno 1951, col quale venne bandito il concorso per la condotta veterinaria di Pozzolo Formigaro, sola vacante in provincia di Alessandria al 30 novembre 1950;
Visto il proprio decreto in data odierna, n. 29506/3/San,. col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui sopra;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dettoni Luigi è dichiarato vincitore del concorso citato in narrativa, per la condotta veterinaria di Pozzolo Formigaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Alessandria e del Comune interessato.

Alessandria, addì 28 giugno 1952.

Il prefetto: ZACCHI

(3597)

PREFETTURA DI LUCCA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5/3960 San., del 31 gennaio 1951, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 in provincia di Lucca;

Visti i successivi decreti n. 5/708 del 14 marzo 1951 e n. 5/6743 del 16 marzo 1952, col primo dei quali venne inclusa nel concorso di cui sopra anche la 3ª condotta ostetrica di Pescaglia e col secondo, invece, venne revocato il concorso per la 1ª condotta ostetrica di Pietrasanta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 ottobre 1951 e 18 dicembre 1951, n. 20440.2/12859;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950 in provincia di Lucca:

N.	Candidata	Punti
1.	Orsolini Ines	punti 54,500
2.	Rossi Orsola	» 54,050
3.	Betti Anna Maria	» 51,457
4.	Benigni Grassi Teresa	» 50,280
5.	Picchi Argia	» 50,241
6.	Landucci Alba	» 50,038
7.	Chericoni Azelia	» 50,000
8.	Stefanini Nara	» 49,910
9.	Filippi Maria Teresa	» 49,590
10.	Picchioni Vera	» 48,590
11.	Falcai Paolina	» 47,340
12.	Cerrai Fernanda	» 47,326
13.	Tosoni Giorgia	» 47,250
14.	Giannecchini Maria Anita	» 46,030
15.	Belotti Ines	» 45,980
16.	Paolini Gina	» 45,260
17.	Pardella Pierina	» 45,140
18.	Parodi Lorenzina	» 44,730
19.	Menchini Pietrina	» 44,483
20.	Lucchesi Angela	» 44,327
21.	Biagi Serafini Mirella	» 43,941
22.	Gori Gabriella	» 43,930
23.	Lenzoni Silvestri Margherita	» 43,775
24.	Mazzei Nella	» 43,520
25	Carli Rina	» 43,092
26.	Borelli Cesarina	» 42,312
27.	Pardella Tina	» 42,030
28.	Torelli Norma	» 41,710
29.	Niosi Maria Angela	» 41,530
30.	Manzoli Marisa	» 41,460
31.	Fiorentino Mafalda	punti 40,780
32.	Peri Lucia	» 40,628
33.	Holzner Emma	» 40,438
34.	Masi Siliana	» 40,210
35.	Donini Marina	» 39,730
36.	Matteoli Oriana	» 39,710
37.	Carrari Carla	» 39,375
38.	Franceschi Auretta	» 39,000
39.	Roffi Liana	» 38,400
40.	Pardini Delva	» 38,062
41.	Pavanelli Giulia	» 38,020
42.	Giorgi Ilva Lorenzoni	» 38,000
43.	Comitini Berta	» 37,632
44.	Angeli Angela	» 37,360
45.	Borelli Lidia	» 36,970
46.	Martiri Ina	» 36,680
47.	Papini Bruna	» 36,370
48.	Lattanzi Elena	» 36,218
49.	Pellegrini Lida	» 36,062
50.	Giannecchini Luisa Maria	» 36,040
51.	Ferrari Mara	» 35,830
52.	Pieroni Osea	» 35,820
53.	Del Rosso Angiolina	» 35,290
54.	Grandi Viviana	» 35,218
55.	Valentini Marta	» 35,125
56.	Tosi Anna	» 35,062

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 17 giugno 1952

Il prefetto: LAURA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 17582/San. del 17 giugno 1952, col quale è stata approvata la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti, bandito con decreto prefettizio n. 5/3960-San., n. 5/708 e n. 5/6743 rispettivamente del 31 gennaio 1951, 14 marzo 1951 e del 16 marzo 1952;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate idonee;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle concorrenti nelle relative domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso citato in premesse, sono destinate alla sede per ciascuna a fianco indicata:

1) Orsolini Ines: sede di Stazzema (1ª condotta);
2) Betti Anna Maria: sede di Pievefosciana;
3) Benigni Grassi Teresa: San Romano Garfagnana;
4) Picchi Argia: Camporgiano;
5) Landucci Alba: Pescaglia (3ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 10 luglio 1952

Il prefetto: LAURA

(3343)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.